

Condono dei tributi locali
Ai sensi dell'art.13 della legge 289/2002
Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 54 del 26/11/03
AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

Oggetto

- 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2002, in materia di imposta comunale sugli immobili, di imposta comunale sulla pubblicità, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di canone occupazione spazi e aree pubbliche.*
- 2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.*
- 3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione .. del presente regolamento, risultano essere definitive.*
- 4. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coatti va in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste è coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.*

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

ARTICOLO 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili

1. *I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data dei 31/12/2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 con il versamento della sola imposta, esclusi sanzioni ed interessi.*
2. *I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, con il versamento della sola imposta, esclusi sanzioni ed interessi.*
3. *I soggetti passivi dell'imposta ai quali è stata concessa in precedenza una rateizzazione da parte dell'ente o non hanno eseguito in parte i versamenti concordati, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti in un'unica soluzione senza aggravio di interessi e sanzioni.*
4. *Ai fini di cui ai commi 1-2 e 3, i soggetti interessati dovranno presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.*
5. *L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 4, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.*

ARTICOLO 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità

1. *I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno*

versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta , possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2001, 2002,2003 e 2004 con il versamento della sola imposta, esclusi sanzioni ed interessi.

2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2 del dlgs. n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti , possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2001, 2002, 2003 e 2004 con il versamento della sola imposta, esclusi sanzioni ed interessi .

3. I soggetti passivi dell'imposta ai quali è stata concessa in precedenza una rateizzazione da parte dell'ente o non hanno eseguito in parte i versamenti concordati, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti in un'unica soluzione senza aggravio di interessi e sanzioni.

4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle seguenti annualità 2001, 2002,2003 e 2004.

5. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 8, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata ovvero dichiarata in modo infedele con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ARTICOLO 4

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

I. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2 del dlgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 con esclusione dell'annualità 1998 per l'ipotesi di denuncia infedele, mediante il versamento della sola tassa, esclusi sanzioni ed

interessi.

- 2. I soggetti passivi della tassa ai quali è stata concessa in precedenza una rateizzazione da parte dell'ente o non hanno eseguito in parte i versamenti concordati, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti in un'unica soluzione senza aggravio di interessi e sanzioni.*
- 3. Ai fini del comma 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.*
- 4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2 del dlgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.*

ARTICOLO 5

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

- 1. I soggetti passivi del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2 del dlgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato il canone dovuto o il diverso maggiore canone, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 con il versamento del solo canone esclusi, sanzioni ed interessi.*
- 2. I soggetti passivi del canone per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2 del dlgs. n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 con il versamento del solo canone esclusi sanzioni ed interessi.*
- 3. I soggetti passivi del canone ai quali è stata concessa in precedenza una rateizzazione da parte*

dell'ente o non hanno eseguito in parte i versamenti concordati, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti in un'unica soluzione senza aggravio di interessi e sanzioni.

4. *Ai fini di cui ai commi 1 – 2 e 3 i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.*
5. *L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 4, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 50, commi 1 e 2, del dlgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele, con la liquidazione del canone o del maggiore canone dovuto, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.*

Capo II

Definizione agevolata degli atti impositivi

ARTICOLO 6

Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani e canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. *Gli atti di accertamento d'ufficio, di accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e del canone occupazione spazi e aree pubbliche, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, , possono essere definiti con il versamento delle sole imposte o tasse escluse sanzioni pecuniarie ed interessi.*

2. *I soggetti passivi del canone ai quali è stata concessa in precedenza una rateizzazione da parte dell'ente o non hanno eseguito in parte i versamenti concordati, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti in un'unica soluzione senza aggravio di interessi e sanzioni*
3. *Ai fini di cui al comma 1 e 2 i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.*
4. *L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.*

Capo III

Definizione agevolata delle liti pendenti

ARTICOLO 7

Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta . comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani e canone per l'occupazione di spazi e aree Pubbliche

1. *Le controversie tributarie riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, il canone occupazione spazi e aree pubbliche e tassa sui rifiuti solidi urbani pendenti o potenzialmente pendenti:*
 - a) *nel primo grado di giudizio per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sia stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare nel merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, possono essere sanate con il*

pagamento del 30% del valore della lite;

- b) in qualsiasi grado di giudizio per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento sia soccombente il contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale dell'atto introduttivo del giudizio, possono essere sanate con il pagamento del 50% del valore della lite;*
- c) in qualsiasi grado di giudizio per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sia soccombente l'Amministrazione Comunale, nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, possono essere sanate con il pagamento del 10% del valore della lite;*

2. Ai fini della definizione cui ai punti a -b -c del primo comma del presente articolo, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di canone o di maggiore canone con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata di cui all'art. 13, comma 2 della legge 289 del 2002 è fissato alla data del 31 dicembre 2006; detto termine sarà comunicato a cura di questo ente agli organi giurisdizionali interessati.

5. Per valore della lite, da assumere a base del calcolo di cui ai punti a -b- c- del primo comma del presente articolo, si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto della contestazione in primo grado, al lordo delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite.

6. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo Ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.

7. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

Capo IV

Definizione dei carichi di ruolo pregressi

ARTICOLO 8

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli e affidati ai concessionari del servizio della riscossione fino al 31/12/2000, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

- a) **– di una somma pari al 50% dell'importo iscritto a ruolo;**
- b) **– delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese e per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.**

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento, relativamente ai ruoli affidati ai concessionari fino al 31/12/2000, lo stesso concessionario informerà i debitori di cui al comma 1 e gli stessi potranno sottoscrivere apposito atto, con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal medesimo comma 1 e versare l'importo dovuto entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento. Ai concessionari spetta un aggio pari al 14%.

Capo V

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ARTICOLO 9

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal comune e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani.

2. Le somme complessive dovute a titolo di definizione agevolata possono essere versate come segue: da euro 0 a euro 1.000,00 il pagamento avviene in unica soluzione; da euro 1.001,00 a euro 3.000,00 il pagamento avviene in due rate di pari importo con scadenza semestrale; superiori ai 3.000,00 euro il

pagamento avviene in quattro rate di pari importo con scadenza semestrale. In queste ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31/12/2002 a quella di pubblicazione del presente regolamento.

ARTICOLO 10

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 entra in vigore alla data del _____ ed è pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Il responsabile dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti

radiofoniche e televisive locali.